

REGOLAMENTO (CE) N. 2542/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante modalità d'applicazione, per il primo semestre 1998, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 ha previsto, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, l'apertura di un contingente tariffario di 178 000 animali vivi della specie bovina, di peso non superiore a 80 kg, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, e per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %;

considerando che in applicazione delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2501/96 della Commissione, del 23 dicembre 1996, recante modalità d'applicazione, per il 1997, di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 235/97 della Commissione, del 7 febbraio 1997, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 2501/96 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 kg⁽⁵⁾, ha attribuito completamente i diritti di importazione sul numero

totale di animali disponibili per il 1997; che è pertanto opportuno stabilire modalità di applicazione analoghe per un quantitativo di 89 000 vitelli corrispondente al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di bovini; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato o importato dagli operatori interessati nel corso del 1997; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello Stato membro in cui l'operatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che, per evitare operazioni speculative, occorre vietare l'accesso al contingente agli operatori che al 1° gennaio 1998 non svolgevano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽⁷⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli

⁽¹⁾ GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.⁽²⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 65.⁽⁵⁾ GU L 39 dell'8. 2. 1997, pag. 12.⁽⁶⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.